

In the field of civil justice, pending procedures and proceedings initiated before the end of the transition period will continue under EU law. The e-Justice Portal, on the basis of a mutual agreement with the UK, will maintain the relevant information related to the United Kingdom until the end of 2024.

## Diritti delle vittime per paese

England and Wales

### Come posso denunciare un reato?

Per denunciare un reato dovete rivolgervi in primo luogo alla polizia. Potete trovare informazioni su come sporgere denuncia alla sezione [denunciare un reato](#)

### Come posso conoscere il seguito della mia denuncia?

Se siete stati vittime di un reato avete diritto a essere informati dalla polizia e a ricevere senza inutili ritardi una spiegazione entro cinque giorni lavorativi, laddove un indagato:

sia messo in stato di fermo;

sia sottoposto a interrogatorio formale;

venga rilasciato senza capi di accusa;

venga rilasciato su cauzione oppure qualora vengano modificate o annullate le condizioni della cauzione.

Avete diritto a essere informati dalla polizia dei seguenti aspetti entro cinque giorni lavorativi da quando la polizia ne viene a conoscenza:

la data, l'ora e il luogo delle prime udienze in tribunale;

il rilascio su cauzione dell'imputato per presentarsi in tribunale, le condizioni della cauzione e le eventuali modifiche apportatevi.

### Ho diritto al patrocinio a spese dello Stato (nel corso dell'indagine o del processo)? A quali condizioni?

In Inghilterra e in Galles le vittime e i testimoni non sono parti dei procedimenti penali e, di conseguenza, non possono accedere al patrocinio a spese dello Stato.

### Posso chiedere il rimborso delle spese (per partecipare alle indagini/processo)? A quali condizioni?

I servizi incaricati dell'azione penale devono predisporre norme che consentano alle vittime di ottenere un rimborso delle spese sostenute per deporre in tribunale.

Maggiori informazioni sulle richieste di rimborso delle spese per i testimoni sono disponibili [qui](#)

E [qui](#)

### Posso ricorrere contro la decisione di archiviazione della denuncia?

Se non siete soddisfatti della decisione di non esercitare l'azione penale presa da polizia o CPS, potete chiedere un riesame della decisione, come previsto dai sistemi del *National Police Chiefs Council* (NPCC) (Consiglio nazionale dei capi di polizia) e del CPS per il diritto delle vittime al riesame delle decisioni. IL CPS ha messo in atto tale sistema il 5 giugno 2013, mentre le forze di polizia in Inghilterra e Galles il 1° aprile 2015. Questi sistemi garantiscono alle vittime il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale o di porre fine ai procedimenti penali avviati presa dalla polizia o dal CPS.

Nel caso in cui vi venga notificata una decisione ammissibile al riesame in base ai sistemi dell'NPCC o del CPS, avete il diritto di ricevere nella notifica informazioni sufficienti per permettervi di decidere se desiderate far riesaminare la decisione o meno.

### Posso partecipare al processo?

Se siete a conoscenza di fatti riguardanti un incidente, vi potrebbe essere chiesto di deporre in tribunale per l'accusa o la difesa.

### Qual è il mio ruolo ufficiale nel sistema giudiziario? Ad esempio, sono o posso scegliere di essere: vittima, testimone, parte civile, o accusa privata?

Ai fini del *Code of Practice for Victims of Crime* (codice di condotta per le vittime di reato) (di seguito il codice delle vittime), con il termine "vittima" si intende: una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato.

un familiare stretto (cfr. glossario) di una persona deceduta come conseguenza diretta di un reato.

Se siete a conoscenza di fatti riguardanti un incidente, vi potrebbe essere chiesto di deporre in tribunale per l'accusa o la difesa. Se conoscete una delle persone coinvolte in un caso, vi potrebbe essere chiesto, solitamente dalla difesa, di deporre in qualità di testimone della reputazione. In entrambi i casi, le prove possono rivelarsi fondamentali per determinare la condanna o l'assoluzione dell'imputato.

Il diritto di promuovere un'accusa privata è garantito dall'articolo 6, comma 1, della legge del 1985 in materia di perseguimento dei reati. Esistono ciononostante alcune limitazioni:

il *Director of Public Prosecutions* (DPP) (direttore della pubblica accusa) può, a norma dell'articolo 6, comma 2, della legge del 1985 in materia di perseguimento dei reati, assumere il ruolo di accusa privata;

in alcuni casi, il procuratore privato deve ricevere il consenso del procuratore generale o del DPP prima dell'inizio del procedimento.

Maggiori informazioni sono disponibili [qui](#)

### Quali sono i miei diritti e obblighi in questo ruolo?

Il *Code of Practice for Victims of Crime* (codice di condotta per le vittime di reato), che illustra i diritti delle vittime, è consultabile [qui](#).

Se siete stati testimoni di un reato, ma non ne siete stati vittime, piuttosto che ai servizi previsti dal codice, potete accedere a quelli stabiliti nella carta dei testimoni, consultabile [qui](#).

### Posso rendere una dichiarazione durante il processo o testimoniare? A quali condizioni?

Se siete a conoscenza di fatti riguardanti un incidente, vi potrebbe essere chiesto di deporre in tribunale per l'accusa o la difesa. Se conoscete una delle persone coinvolte in un caso, vi potrebbe essere chiesto, solitamente dalla difesa, di deporre in qualità di testimone della reputazione.

Se siete stati vittima di un reato, redigere una *Victim Personal Statement* (VPS) (dichiarazione personale della vittima) vi permette di spiegare con parole vostre le conseguenze fisiche, psicologiche, finanziarie o di altro tipo arrecatevi dal reato. Si tratta di qualcosa di diverso rispetto alla dichiarazione in qualità di testimone, che riporta quanto accaduto in quel momento, ad esempio quello che avete visto o sentito.

La VPS vi consente di avere voce nel procedimento penale. Non potete tuttavia esprimere il vostro parere sulla sentenza o la pena da infliggere all'imputato, trattandosi di questioni di competenza del giudice.

Potete chiedere che vi sia concesso presentare la VPS contestualmente alle dichiarazioni in qualità di teste rese alla polizia riguardo all'accaduto.

Se il convenuto è dichiarato colpevole, avete il diritto di chiedere che la vostra VPS sia letta ad alta voce o riprodotta (se registrata) in tribunale. Avete inoltre diritto a comunicare se intendete leggere la VPS di persona o farla leggere ad alta voce da qualcun altro (ad esempio, un familiare o l'avvocato generale del CPS). Prima di decidere se desiderate che la vostra VPS sia letta ad alta voce o riprodotta in tribunale, sarete informati delle possibili conseguenze, ivi compreso dell'eventualità che la VPS venga riportata nei media. Potreste altresì dovere rispondere a domande postevi in tribunale dalla difesa riguardo a tale dichiarazione.

Se chiedete che la vostra VPS sia letta ad alta voce o riprodotta in tribunale, spetterà al giudice decidere se e quali parti della VPS debbano essere lette ad alta voce o riprodotte e da chi, tenendo in considerazione i vostri interessi. Nella maggior parte dei casi, le VPS vengono lette o riprodotte in tribunale integralmente o in parte, a meno che il giudice non decida, per giustificate ragioni, di non farlo. La decisione del giudice vi sarà comunicata.

#### **Quali informazioni riceverò durante il processo?**

Avete diritto a:

essere informati dell'esito dell'udienza per la cauzione (nonché delle condizioni per la cauzione ed eventuali modifiche pertinenti) e delle relative giustificazioni entro cinque giorni lavorativi. In caso di vittime dei reati più gravi, vittime soggette a vessazioni o intimidazioni continue o vittime vulnerabili, le informazioni vengono fornite entro un giorno lavorativo;

essere informati dall'ufficio di assistenza ai testimoni della data, del luogo e dell'esito delle udienze riguardanti la causa. Tali informazioni dovranno esservi fornite entro un giorno lavorativo da quando l'ufficio di assistenza ai testimoni le riceve dal tribunale;

essere informati dell'emissione di un mandato di arresto nei confronti di un imputato, nonché dell'esito dell'udienza nel caso in cui l'indagato venga nuovamente arrestato. Gli indagati sottoposti a nuovo arresto dopo l'emissione di un mandato sono solitamente processati poco dopo. Tali informazioni dovranno esservi fornite entro cinque giorni lavorativi da quando l'ufficio di assistenza ai testimoni le riceve dall'organo giurisdizionale competente;

laddove l'imputato dichiara di non essere colpevole, informare l'ufficio di assistenza ai testimoni delle vostre esigenze e, se del caso, essere indirizzati verso un gruppo o ente di sostegno competente.

In quanto testimoni, durante il processo avete diritto a:

chiedere al personale giudiziario di farvi accedere alle aule dell'organo giudiziario da un'entrata diversa rispetto all'imputato e ai suoi familiari e amici;

se le circostanze lo permettono, incontrare un avvocato generale o un rappresentante del CPS cui porre eventuali domande sulla procedura giudiziaria. Se possibile, vi indicheranno i tempi di attesa possibili prima della vostra deposizione;

ricevere, ove possibile, da un avvocato generale o un rappresentante del CPS spiegazioni in merito a eventuali ritardi del procedimento nel giorno dell'udienza e l'attesa prevista;

attendere e prendere posto in un'area separata dall'imputato e dai suoi familiari e amici - l'autorità giudiziaria lo garantirà ogniqualvolta possibile;

accedere a eventuali misure speciali ordinate dal giudice;

essere informati del punto di contatto presso il tribunale cui rivolgervi per ottenere informazioni sull'evoluzione del caso nel corso dell'udienza.

#### **Sarò in grado di accedere al relativo fascicolo?**

L'accesso agli atti giudiziari è disciplinato dalla parte 5 delle norme di procedura civile; Le più pertinenti sono le norme 5.4C e 5.4D, consultabili [qui](#).

Ultimo aggiornamento: 05/09/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.